



SENT. 90/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Andrea Liberati, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in data 18 febbraio 2026 con l'assistenza del segretario d'udienza Velia Volpe, ha pronunciato la presente

SENTENZA PARZIALE

nel giudizio iscritto al n. **21164** del registro di Segreteria, sul ricorso proposto **OMISSIS** elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Michela SCAFETTA (SCFMHL79E55A485U), posta elettronica certificata: scafetta@pec.it ;

CONTRO

- l'I.N.P.S. Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Capannolo (codice fiscale: CPNMNL67E42A345R) Pec avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato in L'Aquila in via dei giardini, n. 2 presso l'Avvocatura dell'Istituto;

-il Ministero della Difesa - Direzione Generale della previdenza militare e della leva, in persona del Direttore Generale, posta certificata previmil@postacert.difesa.it;

FATTO

1. Il Luogotenente dell'Esercito Italiano OMISSIS, attualmente in servizio attivo, ha presentato ricorso chiedendo l'accertamento del proprio diritto al conseguimento della pensione privilegiata ordinaria per infermità da lui contratta, previa declaratoria della dipendenza da causa di servizio, con ascrivibilità alla Tabella A, categoria 7^a.

In particolare, l'odierno ricorrente deduce di aver esercitato, nel corso di una prolungata carriera militare iniziata nel 1995, numerose attività di servizio gravose (quali addestramento paracadutistico, equitazione, partecipazione ad esercitazioni impegnative, missioni operative all'estero e interventi in emergenze civili, tra cui il sisma dell'Aquila del 2009) che avrebbero progressivamente influito sul suo stato di salute. Egli riferisce che, a causa di tali attività, ha sviluppato una patologia degenerativa alla colonna vertebrale diagnosticata nel 2021 ("spondiloartrosi diffusa del rachide cervicale, lombare e sacrale con discopatie protrusive multiple e sofferenza radicolare cronica C6-C7 ed L4-L5"), riconosciuta dall'organo sanitario militare (C.M.O.) come ascrivibile alla categoria 7^a della Tabella A annessa al D.P.R. 915/1978.

Tuttavia, il Comitato di verifica per le cause di servizio (C.V.C.S.), con parere n. omissis reso nell'adunanza del 6 giugno 2024, ha concluso che detta infermità "non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio" in quanto trattasi di malattia di natura degenerativa collegata all'invecchiamento e non risultano eventi di servizio specifici, provati come causa o concausa efficiente, idonei a determinarla. Sulla base di tale parere tecnico obbligatorio, il Ministero della Difesa – con decreto del 17 settembre 2024 – ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità e, conseguentemente, ogni beneficio connesso (equivalso e pensione privilegiata).

Successivamente, il sig. **omissis**, con istanza del 12 novembre 2024 (reiterata il 18 febbraio 2025), ha domandato all'INPS l'attribuzione del trattamento di pensione privilegiata ordinaria in relazione alla suddetta infermità. Non avendo ottenuto alcun riscontro espresso dall'Istituto previdenziale (configurandosi un silenzio-rigetto sulla domanda), egli ha proposto il presente ricorso alla Corte dei conti, chiedendo in via sostanziale: a) l'accertamento della dipendenza da causa di servizio della propria infermità; b) il conseguente riconoscimento del diritto alla futura pensione privilegiata ordinaria. Nel ricorso si chiede altresì l'annullamento del decreto ministeriale di diniego del riconoscimento della causa di servizio.

2. Si sono costituiti in giudizio sia il Ministero della Difesa (Direzione Generale della Previdenza Militare – PREVIMIL) sia l'INPS.

Il Ministero resistente ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nella parte in cui il ricorrente richiede l'annullamento di atti amministrativi (decreto ministeriale) e il riconoscimento di benefici estranei alla materia pensionistica, rilevando come tali domande rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo (T.A.R.).

Nel merito, le difese resistenti hanno chiesto il rigetto della pretesa di riconoscimento della causa di servizio e della pensione privilegiata, ritenendola infondata in fatto ed in diritto. In particolare, è stato evidenziato che il ricorrente è ancora in servizio attivo e non risulta riformato né cessato, condizione che di per sé escluderebbe allo stato attuale la concessione di un trattamento pensionistico privilegiato. Inoltre, si sottolinea che il C.V.C.S., unico organo tecnico deputato per legge alla valutazione del nesso causale, ha escluso la dipendenza da causa di servizio; pertanto – argomentano le

Amministrazioni – mancando questo presupposto fondamentale, il diritto alla pensione privilegiata non può sorgere. Le resistenti richiamano la giurisprudenza contabile secondo cui l'onere di provare il rapporto causale grava sul ricorrente e sostengono che, nel caso in esame, tale prova non è stata fornita, stante la natura comune e degenerativa dell'infermità e l'assenza di eventi specifici di servizio idonei ad averla causata in modo determinante. Hanno infine eccepito l'inutilità di ulteriori istruttorie (richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio), ritenendo il quadro documentale già esaustivo.

3. Con memoria di replica depositata il 13 febbraio 2026 il ricorrente ha contestato l'eccezione dell'INPS relativa alla presunta insussistenza di un diritto futuro alla pensione privilegiata, sottolineando che è pacifico il diritto del dipendente ancora in servizio di ottenere l'accertamento della dipendenza da causa di servizio, presupposto necessario per la pensione privilegiata (Ordinanza Cass. SS.UU. n. 4325/2014), ha replicato al Ministero sostenendo che davanti al TAR si impugna il diniego di causa di servizio / equo indennizzo, mentre il *petitum* di questa causa riguarda la pensione privilegiata, materia riservata esclusivamente alla Corte dei conti, che essendo stato il decreto negativo emanato dal Ministero, su parere del Comitato di Verifica, il Ministero è un necessario contraddittore, che il parere del Comitato di Verifica è generico e contraddittorio, emanato senza esame della documentazione medica, che il ricorrente ha svolto attività ad alto impatto fisico (paracadutismo, equitazione, interventi emergenziali post-terremoto L'Aquila), quid pluris eziologico rispetto ai fattori comuni della patologia.

Ha quindi insistito nella richiesta di CTU e nelle conclusioni rassegnate.

4. All'udienza del 18 febbraio 2026, sentiti l'avv. Julia Monero in sostituzione

	dell'avv. Scafetta per il ricorrente e l'avv. Capannolo per l'Inps, assente il	
	Ministero della difesa, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	5. Sulla giurisdizione e sul limite dell'oggetto del ricorso.	
	In via preliminare, va affermata la giurisdizione della Corte dei conti in ordine	
	alla domanda del ricorrente nei limiti della materia pensionistica devoluta a	
	questo Organo giudiziario	
	Prima del 2014, la giurisprudenza negava la giurisdizione della Corte dei conti	
	per il personale in servizio, basandosi sul requisito dell'attualità del diritto	
	pensionistico, ritenuto futuro ed eventuale.	
	La Cassazione a Sezioni Unite (ordinanza 4325/2014) ha stabilito che la	
	giurisdizione della Corte dei conti si estende anche all'accertamento del diritto	
	alla pensione e dei suoi presupposti, anche se il dipendente è ancora in	
	servizio. Il criterio è la materia controversa, non lo status del ricorrente. La	
	sentenza si fonda sull'esclusività della giurisdizione, sull'effettività della tutela	
	costituzionale e sull'autonomia dell'azione di accertamento. Numerose	
	pronunce successive hanno confermato che la giurisdizione contabile riguarda	
	le controversie inerenti al rapporto previdenziale, anche tramite azioni di mero	
	accertamento, ribadendo la giurisdizione della Corte dei conti.	
	Si sono poi delineati due orientamenti: uno formalista, che richiedeva una	
	previa domanda amministrativa di pensione, ritenendo inammissibili i ricorsi in	
	costanza di servizio; l'altro sostanzialista, che considerava sufficiente il diniego	
	della causa di servizio per radicare l'interesse ad agire.	
	Le Sezioni Riunite della Corte dei conti con decisione n. 12/2023/QM hanno	
	risolto il contrasto affermando l'ammissibilità del ricorso del personale in	
	- pag. 5 di 8 -	

servizio per l'accertamento giudiziale della causa di servizio, anche senza
previa domanda amministrativa di pensione. La sentenza sottolinea l'inutilità
della domanda fittizia, l'attualità dell'interesse e la necessità di prevenire il
consolidamento di giudicati negativi.

Ciò premesso, nel caso di specie sussiste giurisdizione nei limiti
dell'accertamento della causa di servizio. La Corte dei conti ha giurisdizione
esclusiva in materia di pensioni pubbliche e può conoscere della sussistenza
del nesso di causalità fra infermità e servizio soltanto ai fini del trattamento
pensionistico privilegiato, senza poter annullare o modificare direttamente gli
atti amministrativi presupposti né riconoscere benefici di natura diversa. Di
conseguenza, non è ammissibile davanti a questa Corte la domanda tesa
all'annullamento formale del provvedimento emanato dall'Amministrazione
della Difesa (decreto di diniego della causa di servizio), trattandosi di atto
amministrativo di gestione del rapporto di servizio, impugnabile semmai
innanzi al giudice amministrativo, che in questa sede può però essere
disapplicato.

Nel caso in esame, è poi pacifico che il ricorrente non è stato ancora riformato
né cessato dal servizio: egli risulta in attività quale Primo Luogotenente, senza
un provvedimento di congedo per inabilità.

Il giudice ha tuttavia il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti,
guardando al "bene della vita" richiesto e non alla formula letterale, in
applicazione dei principi di conservazione degli atti e di effettività della tutela,
andando oltre il tenore letterale delle espressioni usate.

La giurisprudenza post-2014 e post-QM 12/2023 ha consolidato la prassi di
riqualificazione della domanda: il giudice non dichiara difetto di giurisdizione

	né rigetta il ricorso, ma trasforma la domanda in azione di accertamento del	
	presupposto della causa di servizio, pronunciandosi solo sul nesso causale e	
	rinviano la fase liquidatoria al pensionamento.	
	Lo stesso ricorrente ha del resto chiarito con la memoria di replica del 13	
	febbraio 2026 che il <i>petitum</i> della causa è l'accertamento del presupposto	
	necessario - il riconoscimento della causa di servizio, appunto - per poter	
	successivamente far valere in giudizio il diritto a pensione privilegiata.	
	Resta dunque estranea al presente giudizio ogni statuizione su benefici diversi	
	(equo indennizzo, progressioni economiche di carriera per invalidità in	
	servizio, ecc.) che attengono al rapporto di lavoro e non al diritto a pensione,	
	in accordo a quanto già chiarito in giurisprudenza.	
	Entro tali limiti la domanda può considerarsi ammissibile e l'interesse del	
	ricorrente ad agire sussistente, malgrado la sua attuale permanenza in	
	servizio.	
	6. Il merito della causa.	
	Nel merito, il punto centrale è stabilire se sussista il nesso causale o	
	concausale efficiente tra le patologie denunciate dal ricorrente e i	
	fatti/condizioni di servizio da lui affrontati per le patologie non ancora	
	riconosciute.	
	L'ascrivibilità tabellare dell'infermità (7 ^a categoria) non è invece oggetto di	
	contestazione, essendo stata attestata dal verbale della C.M.O. di Roma;	
	tuttavia, tale elemento da solo è inidoneo a far sorgere il diritto, ove manchi	
	l'altro presupposto fondamentale, cioè il riconoscimento della dipendenza da	
	fatto di servizio.	
	In relazione al merito della causa va quindi disposta la prosecuzione del	
	- pag. 7 di 8 -	

giudizio disponendo CTU con separata ordinanza.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in
composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c.:

-afferma la giurisdizione della Corte dei conti nei limiti di cui in motivazione;

-dichiara il ricorso ammissibile;

-dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza;

-spese al merito.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del
ricorrente ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.

Così deciso a L'Aquila, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026

Depositata in segreteria il 19/02/2026

Il giudice

(dott. Andrea Liberati)

f.to digitalmente